

Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2015, n. 12512
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)
Rimborso

INTERESSI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano - Presidente -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24647/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

PAGE EUROPA SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato TRINCHIERI RANIERO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 125/2007 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 09/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO che si riporta alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. In data 27.12.2001 la Page Europa SPA chiedeva alla Amministrazione finanziaria la corresponsione degli interessi anatocistici correlati al tardivo pagamento degli interessi di legge maturati a seguito della liquidazione del rimborso IVA relativo all'anno 1987: il rimborso IVA era stato effettuato il 20.11.1991 ed in data 14.05.1998 l'Amministrazione Finanziaria aveva versato L. 1.197.605.000 per gli interessi maturati nel periodo intercorso tra il 31.05.1988 e la data del rimborso.

2. A seguito della formazione del silenzio - rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, la società contribuente presentava ricorso alla CTP di Roma, chiedendo il riconoscimento degli interessi anatocistici: questo ricorso veniva rigettato con la sentenza n. 256/45/05. L'appello proposto dalla Page Europa SPA veniva accolto per quanto di ragione dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 125/36/07, depositata il 09.07.07 e non notificata.

3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che per giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in caso di tardiva liquidazione degli interessi, spettano gli interessi moratori con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale per cui l'Agenzia delle entrate deve il pagamento degli interessi anatocistici, calcolati nella misura pari al saggio di interesse legale per il periodo 20.11.91/25.05.98". Affermava la CTR che la società contribuente aveva chiesto il riconoscimento degli interessi anatocistici già nella domanda rivolta all'Ufficio IVA il 13.07.1995, diretta ad ottenere il riconoscimento degli interessi semplici per il tardivo rimborso dell'eccedenza di imposta, riservandosi di impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto e fissando esplicitamente la decorrenza degli interessi anatocistici, in linea con il disposto dell'art. 1283 c.c., dal giorno della proposizione della domanda giudiziale.

4. Per la cassazione della sentenza n. 125/36/07 della CTR del Lazio ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.

L'intimata società ha resistito con controricorso. La Agenzia delle entrate deposita, da ultimo, memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla intimata Page Europa SRL nel controricorso.

1.2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di mandato conferito, alla Agenzia delle entrate è infondata, giacchè le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45, e art. 1, comma 2, e del relativo protocollo d'intesa, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che, in forza di tali disposizioni, si pone con detta Agenzia in un rapporto organico di rappresentanza in giudizio, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem" che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae"

e nella personalità della prestazione (Cass. n. 11979/2003, SS.UU. n. 23020/2005, n. 11227/2007, n. 4950/2012 e n. 28333/2013).

1.3. Infondata è altresì l'eccezione di tardività del ricorso in quanto, essendo stata depositata la sentenza il 09.07.2007, il c.d.

termine "lungo" per l'impugnazione scadeva il 09.10.2008 e non, come ritenuto dall'intimata, l'08.10.2008, poichè il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, da aggiungere al termine annuale, è di quarantasei giorni come previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, per complessivi un anno e quarantasei giorni.

1.4. Ancora va respinta la eccezione di tardività del ricorso per violazione del termine ed "breve" per l'impugnazione perchè la intimata non ha provato di avere ricevuto la notifica della sentenza, dalla cui data decorre tale termine, nè a ciò è equiparabile una copia uso studio della sentenza della CTR. 2.1. Passando al merito osserva il Collegio che con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo riguarda la contestazione circa la data e le modalità con cui sarebbe stata richiesta la corresponsione degli interessi anatocistici, collocata secondo la Agenzia in epoca successiva alla corresponsione di quelli moratori, di modo da rendere infondata la domanda. Peraltro, secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe potuto liquidare gli interessi anatocistici perchè la mora era già cessata.

2.2. La censura è fondata e va accolta.

2.3. L'art. 1283 c.c., stabilisce che "...gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne deriva, che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato (cfr. Cass. n. 4830/2004);

- che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434);

- che l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore (Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e 14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;

- che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434, e 12 febbraio 2002, n. 1964).

La realizzazione della prima condizione comporta che gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali. Ora, nel caso di specie gli interessi moratori erano già stati interamente pagati nel 1998, così che non era più esigibile alcunchè ed era cessata la mora del debitore, mentre la domanda giudiziale degli interessi anatocistici è stata avanzata nel 2002.

Risulta invece erronea la tesi sostenuta dalla CTR, che ha valorizzato la circostanza che la società avesse chiesto il riconoscimento degli interessi anatocistici già nella richiesta rivolta all'ufficio IVA

il 13.07.1995 per ottenere il riconoscimento degli "interessi semplici" per il tardivo rimborso dell'eccedenza di imposta, riservandosi di impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto e fissando la decorrenza degli interessi anatocistici dal giorno della proposizione della domanda giudiziale. Tale manifestazione di volontà unilaterale, meramente ipotetica ed eventuale, non può infatti essere assimilata alla proposizione della domanda giudiziale, prevista dalla norma richiamata. Ed infatti, in mancanza di usi contrari o di una apposita convenzione tra le parti sugli interessi anatocistici, l'art. 1283 c.c., svolge la funzione di limitare l'oggetto dell'art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge... stabilisca... diversamente". Tale limitazione è realizzata sia prevedendo il controllo giurisdizionale sulla produzione di interessi sugli interessi, sia attribuendo alla domanda giudiziale, non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari, (sul punto ampiamente la ricordata sentenza Cass. n. 4830/2004).

Riepilogando, nel caso in esame:

- Il rimborso IVA era relativo all'anno di imposta 1987:

- Tale rimborso venne effettuato il 20.11.1991;

- Gli interessi moratori maturati nel periodo intercorso tra il 31.05.1988 e la data del rimborso (20.11.1991) vennero versati dall'Amministrazione finanziaria il 14.05.1998, nella misura di L. 1.197.605.000;

- In 27.12.2001 la Page Europa SPA chiedeva alla Amministrazione finanziaria la corresponsione degli interessi anatocistici, e quindi impugnava il conseguente silenzio rifiuto dinanzi alla CTP di Roma, pervenendo all'attuale giudizio di legittimità sulla sentenza emessa dal giudice di seconde cure.

Pertanto la sentenza della CTR del Lazio, che non si è attenuta ai principi prima ripercorsi, va emendata.

3.1. Con il secondo motivo la Agenzia delle entrate lamenta il vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo avere rappresentato che la Page Europa SRL già in un precedente ricorso, aveva agito per l'ottenimento degli interessi anatocistici, la Agenzia delle entrate si duole che la CTR non abbia preso posizione su questa sentenza passata in giudicato.

3.2. Il motivo è inammissibile e va disatteso.

"La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettivo carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle vantazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione". (Cass. SS.UU. n.24148/2013).

Come emerge dalla ricostruzione normativa sub 1.3. e le conclusioni ivi esposte, la circostanza relativa ad una precedente sentenza della CTP di Roma n.396/20/97 è del tutto inconferente nel caso in esame;

peraltro va rilevato che il contenuto di tale sentenza è omesso nel ricorso, per cui il motivo proposto pecca anche di mancanza di autosufficienza, in assenza di elementi che consentano di apprezzare l'effettiva rilevanza e pertinenza della richiamata sentenza.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondato il primo motivo ed inammissibile il secondo; conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario e la condanna della intimata Page Europa SRL in persona del legale rapp. p.t. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con compensazione per le fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario e condanna la intimata Page Europa SRL in persona del legale rapp. p.t. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro.21.000,00, oltre spese prenotate a debito, compensate le spese dalle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015